



Decisione n. 979 del 24 ottobre 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta del 1° ottobre 2018, in relazione al ricorso n. 1827, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell'intermediario convenuto, degli obblighi concernenti la prestazione di servizi di investimento, in particolare sotto il profilo della mancata informazione circa le caratteristiche degli strumenti finanziari acquistati e ai rischi degli stessi, nonché della mancata valutazione dell'inadeguatezza dell'investimento rispetto al proprio profilo di investitore. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

2. Dopo aver presentato reclamo il 27 giugno 2016, non riscontrato dall'intermediario, la ricorrente, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si è rivolta all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue. La ricorrente espone di essere titolare di complessive n. 829 azioni emesse dalla banca che, all'epoca dei fatti, deteneva il controllo dell'intermediario convenuto, acquistate al prezzo di € 62,50 ciascuna, per un controvalore totale di € 51.812,50. La ricorrente – che per vero non offre alcuna precisa indicazione sulle date degli acquisti - segnala che tale investimento non era stato effettuato di propria di propria iniziativa ma era stato *“fortemente raccomandato dal personale [dell'intermediario]”*.

La ricorrente lamenta che la condotta dell'intermediario convenuto non sarebbe stata improntata ai canoni di diligenza professionale anche in quanto quest'ultimo: (i) non l'avrebbe correttamente informata circa le caratteristiche dell'investimento ma, anzi, l'avrebbe indotta a compierlo definendo *“l'operazione non rischiosa e di sicura redditività”*; (ii) avrebbe dovuto astenersi dal compiere l'investimento in questione, in quanto *“palesamente inadeguato al profilo di rischio della cliente”* *“per nulla incline a investimenti azionari”* e con *“basso profilo di rischio”*; (iii) non avrebbe dovuto dar corso all'operazione, anche tenuto conto che ha richiesto *“l'impiego di più un terzo del patrimonio complessivo dell'investitore”*, risultando così inadeguata anche *“per dimensione”*.

Sulla base di quanto esposto, la ricorrente conclude chiedendo al Collegio di dichiarare l'intermediario tenuto al risarcimento del danno che quantifica in € 51.829,08.

3. Nel procedimento si è costituito l'intermediario che ha rilevato il controllo del convenuto nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa che ha coinvolto la precedente banca capogruppo - emittente dei titoli oggetto delle operazioni di investimento per cui è controversia - e che, anzi, a seguito di fusione per incorporazione perfezionatasi il 7 aprile 2018, è subentrato, a ogni effetto, in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, sostanziali e processuali, facenti capo al convenuto.

Il resistente si limita a eccepire il difetto di legittimazione passiva dell'intermediario convenuto, suo dante causa, alle domande articolate nel ricorso. La tesi del resistente è che anche l'intermediario convenuto beneficerebbe, in definitiva, della previsione speciale dettata dall'art. 3, comma 1, lett. b), del d.l. 99/2017, là dove ha stabilito, nel quadro della procedura di liquidazione coatta amministrativa della banca precedente controllante, che sono escluse dal perimetro degli elementi patrimoniali ceduti al resistente, e tra cui rientra anche la partecipazione al capitale del convenuto (poi assorbito a seguito dell'incorporazione), i debiti della banca capogruppo *«nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate»*.

4. La ricorrente si è avvalsa della facoltà di presentare deduzioni integrative, ove replica all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal resistente.

La ricorrente osserva, in particolare, per un verso, che le passività escluse dal perimetro di cessione, come individuato nel contratto del 26 giugno 2017, riguardano solo quelle della *ex* capogruppo, e, per altro verso, che la procedura di liquidazione coatta non ha interessato il convenuto, che continua ad operare in *bonis*.

5. Il resistente non si è avvalso della facoltà di presentare memoria di replica.

DIRITTO

I. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal resistente è infondata.

Il Collegio si è già espresso sul punto più volte nel senso dell'infondatezza della tesi secondo cui le vicende che hanno interessato il controllo dell'intermediario convenuto (e nella cui posizione, ora, il resistente è formalmente subentrato per effetto della fusione) a seguito della messa in liquidazione coatta della banca controllante all'epoca dei fatti di causa, ed emittente le azioni oggetto dell'investimento per cui è controversia, comporterebbero che esso si debba considerare oramai "*estraneo*" al presente procedimento, perché gli eventuali

debiti che fossero accertati in relazione alle operazioni di commercializzazione di quei titoli non sarebbero stati interessati dall'operazione di cessione eseguita in favore del resistente, ma sarebbero rimasti in capo alla banca precedente controllante (cfr. le decisioni del 16 novembre n. 107, 111 e 112; decisione n. 163 del 22 dicembre 2017).

Sul tema in particolare il Collegio si è espresso con la decisione n. 398 del 24 aprile 2018, la cui motivazione è da intendersi qui integralmente richiamata, non avendo, d'altra parte, offerto le controdeduzioni presentate in questo procedimento alcun elemento nuovo che possa dare ragione di mutare l'orientamento ivi espresso.

2. La domanda è parzialmente fondata.

Al riguardo deve notarsi, preliminarmente, come il resistente si sia limitato a una mera difesa in rito, senza nulla dedurre nel merito, e poi in particolare senza espressamente contestare la ricostruzione della vicenda così come rappresentata nel ricorso. Come quest'Arbitro ha già avuto, dunque, ripetutamente modo di affermare (cfr. ad esempio decisione n. 348 del 22 marzo 2018; da ultima decisione n. 845 del 20 settembre 2018), tale circostanza consente di applicare nel caso di specie il principio desumibile dall'art. 115, secondo comma, c.p.c., a mente del quale è possibile porre a fondamento della decisione “*i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita*”.

3. Alla luce del principio sopra affermato, deve pertanto ritenersi provato, appunto in quanto non specificamente contestato, che le operazioni di investimento siano avvenute nei termini descritti dalla ricorrente, e poi in particolare senza la somministrazione delle informazioni necessarie a consentire una consapevole scelta di investimento e senza valutazione della non appropriatezza rispetto al profilo di rischio dell'investitore.

Il Collegio ritiene, dunque, che la domanda di ristoro formulata dalla ricorrente per il danno sofferto in dipendenza dell'acquisto di azioni sia fondata, e che il danno debba essere liquidato in misura pari al capitale investito, atteso che con la sottoposizione dell'emittente alla procedura di liquidazione coatta

amministrativa può considerarsi pacifico che le azioni, ancora nel portafoglio della ricorrente, sono oramai del tutto prive di valore.

Il danno non può, tuttavia, essere liquidato nella misura richiesta dalla ricorrente. Nella scarna documentazione in atti non vi è evidenza alcuna che l'ammontare del capitale investito – prova, questa, che incombe certamente all'attore – sia quello indicato nel ricorso. Anzi, tutt'al contrario, dall'unico documento in atti – ossia l'estratto del conto titoli – si evince che il valore di carico delle azioni, coincidente evidentemente con il loro valore di acquisto, era quello unitario di €45,64. Ne consegue, pertanto, che alla luce degli elementi in atti il danno ammonta alla minor somma di € 37.843,85. Nel caso di specie, inoltre, a causa della mancata puntuale allegazione delle date in cui sono stati compiuti gli acquisti, non può essere riconosciuta neppure la rivalutazione, attesa la mancata indicazione di una data a cui ancorarne la decorrenza.

PQM

In accoglimento del ricorso il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di €37.843,85 per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi dalla data della decisione fino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione “Intermediari.

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi